



05401-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Filippo Casa

- Presidente -

Sent. n. sez. 3141/20

Palma Talerico

CC – 20/11/2020

Raffaello Magi

Alessandro Centonze

R.G.N. 15945/20

Carlo Renoldi

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 7/1/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 18/4/2017, il Consiglio di disciplina della Casa circondariale di (omissis) sanzionò (omissis) con 3 giorni di esclusione dalle attività in comune, ritenendolo responsabile della violazione dell'art. 77, n. 18, d.P.R. n. 230 del 2000, per avere partecipato a una protesta iniziata da un altro detenuto, la quale aveva comportato disordini all'interno della sezione. Avverso tale sanzione (omissis) presentò reclamo al Magistrato di sorveglianza di Novara, il quale, con ordinanza in data 10/1/2019, lo respinse, ritenendo che il comportamento del detenuto avesse messo in pericolo l'ordine e la sicurezza all'interno del reparto. Con successivo provvedimento del 7/1/2020, il Tribunale di

sorveglianza di Torino rigettò il reclamo proposto in relazione a tale decisione. Secondo il Collegio piemontese, infatti, i motivi di impugnazione proposti dal detenuto dovevano ritenersi analoghi e del tutto sovrapponibili a quelli già dedotti in sede di primo reclamo, sui quali il Magistrato di sorveglianza aveva offerto adeguata e logica motivazione, affrontando tutte le relative doglianze. In particolare, il procedimento disciplinare instaurato nei confronti di (omissis) doveva ritenersi regolare, a partire da un rapporto disciplinare redatto ex art. 81, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, cui doveva riconoscersi la natura di atto pubblico e la conseguente efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ., cosicché in mancanza di querela di falso, i fatti descritti dal verbalizzante dovevano ritenersi pienamente provati, come affermato dalla giurisprudenza ai fini della valutazione dell'istanza di liberazione anticipata.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis), per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 77, n. 18, d.P.R. n. 230 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., da un lato, l'illegittimità della procedura disciplinare per violazione dell'art. 81, d.P.R. n. 230 del 2000, sul presupposto che tra la contestazione dell'addebito e l'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina non vi fosse stato uno spazio temporale sufficiente a preparare la difesa; e, dall'altro lato, che l'ordinanza impugnata non avesse considerato il reclamo presentato dal Difensore, non affrontando la questione della incertezza della esatta condotta attribuita a (omissis) (semplice suono del campanello o battitura delle inferriate), né la questione relativa alla sua volontà di partecipare alla protesta attuata da altri detenuti: aspetti, questi, assai rilevanti al fine di valutare la legittimità della sanzione inflittagli, atteso che ove egli si fosse limitato a suonare il campanello della camera detentiva non ricorrerebbe alcuna infrazione disciplinare, non essendosi al cospetto della condotta prevista dall'art. 77, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000, o potendo la stessa rientrare nella meno grave ipotesi di cui al n. 4 della norma citata. E quand'anche la condotta di (omissis) fosse consistita nella battitura delle inferriate della cella, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto valutare gli ulteriori elementi dell'azione e, dunque, la presenza di una reale volontà di partecipare alla protesta, avendo la Corte di cassazione ritenuto che la battitura delle inferriate con bottiglie di plastica posta in essere per pochi minuti, non sia in grado di determinare un danno alle suppellettili e ai beni dell'amministrazione, né di assumere i caratteri della sommossa o di realizzare una molestia alla comunità, avuto riguardo al principio di tassatività

delle sanzioni disciplinari e alla impossibilità che una manifestazione di solidarietà con la protesta avviata da altri detenuti possa essere considerata come illecita.

Inoltre, fermo restando che l'affermazione secondo cui il reclamo proposto avverso una decisione del magistrato di sorveglianza non possa riproporre gli stessi motivi posti a fondamento dell'originaria impugnazione finirebbe per far perdere di qualunque significato lo strumento del secondo grado di giudizio di sorveglianza, che avrebbe proprio la finalità di ottenere una nuova valutazione su quanto già deciso dal primo Giudice, si osserva che, nella specie, il reclamo presentato dal detenuto aveva sviluppato diversi argomenti di censura alla decisione del Magistrato di sorveglianza, riportandone esplicitamente i passaggi di cui si richiedeva la rivalutazione, connotandosi in termini di precisione ed esaustività. Infatti, accanto ai lamentati profili di illegittimità della procedura disciplinare, il reclamo aveva censurato: la qualificazione giuridica della fattispecie e, in particolare, la possibilità di sussumere una protesta durata pochi minuti nella fattispecie più lieve prevista dall'art. 77, n. 4, d.P.R. 230 del 2000; la reale dinamica dei fatti, descritta in maniera errata dal primo Giudice; la affermazione secondo cui l'aver suonato più volte il campanello o effettuato la battitura costituissero un comportamento che aveva comunque "posto in forse" l'ordine e la sicurezza all'interno del reparto.

3. In data 30/10/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato presentato, accanto al reclamo proposto da (omissis), anche quello a firma del suo Difensore, con il quale si contestava: 1) l'inadeguatezza della condotta posta in essere dal detenuto – consistita nel suonare il campanello – a realizzare un *vulnus* all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto penitenziario; 2) la non corrispondenza tra le condotte attribuite in origine al reclamante, e quanto da lui commesso effettivamente; 3) l'attribuzione al detenuto, da parte del Magistrato di sorveglianza, di una condotta alternativa, consistente nella c.d. battitura o nel semplice suono del campanello. Ad onta di ciò, dalla lettura del testo dell'ordinanza impugnata non è dato evincere che il reclamo proposto dal Difensore del detenuto sia stato fatto oggetto di specifica disamina, non essendo stato lo stesso indicato dal Tribunale di sorveglianza tra gli elementi valutati.

3. Tale omessa valutazione è senz'altro rilevante e non può ritenersi superata implicitamente dal contenuto delle statuizioni del provvedimento impugnato.

Infatti, se è vero che sulla *quaestio facti* relativa alla ricostruzione della condotta tenuta da (omissis) il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato, sottolineando la mancata dimostrazione della versione resa dal detenuto a fronte di una chiara descrizione di quanto dallo stesso commesso contenuta nel rapporto disciplinare, è vero, altresì, che il provvedimento impugnato non ha spiegato la ragione per la quale dal fatto della battitura della porta della camera di detenzione fosse derivata una compromissione dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, tale da configurare l'illecito disciplinare contestato.

L'ordinanza *de qua*, infatti, si è limitata ad affermare apoditticamente la sussumibilità della condotta ascritta al detenuto, consistita nella battitura della porta, senza confrontarsi con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, pure evocata dalla Difesa di (omissis), secondo la quale la battitura delle inferiate, attuata per un tempo limitato, non appare suscettibile di assumere i caratteri della sommossa e, pertanto, di integrare la fattispecie disciplinare contemplata dall'art. 77, comma 1, nn. 18 e 19, d.P.R. n. 230 del 2000 (cfr. Sez. 1, n. 37792 del 26/6/2017, Attanasio, non massimata).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, e ribadito che in tema di reclamo, ove sia incontroverso il fatto e la critica sia incentrata esclusivamente su temi in diritto, il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa - anche senza elementi di novità - sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri a una rivalutazione della *quaestio iuris* da parte del giudice di grado superiore (Sez. 1, n. 20272 del 16/6/2020, Bellocco, Rv. 279369), il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Torino.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in data 20/11/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Resoldi

Il Presidente

Filippo Casa

